



*Il Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio*



**Il Ministro della Salute**

Assessorati Regionali Ambiente

Assessorati Regionali Sanità

LORO SEDI

**OGGETTO:** Gestione rifiuti sanitari pericolosi.  
Nota interpretativa relativa all'applicazione del D.P.R. 15 luglio 2003  
n° 254.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n° 254 disciplina l'intera gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti cioè prodotti nelle strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n° 833.

È evidente allora che anche le operazioni di raccolta e di imballaggio dei suddetti rifiuti - e l'individuazione delle responsabilità della relativa gestione - sono quindi assoggettate alle norme del sopracitato Decreto.

Evidenziato poi che le strutture sanitarie non sono da ritenersi aziende la cui attività comprenda anche il trasporto di merci, si fa presente che esse si avvalgono di ditte specializzate - e a ciò deputate - per le operazioni di trasporto dei rifiuti pericolosi; quanto sopra, ovviamente ad esclusione della movimentazione interna in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 4 del D.P.R. 254/2003.

Per quanto riguarda la figura "dell'imballatore" è d'uopo allora osservare che all'interno di una struttura sanitaria non sussiste un soggetto unico deputato all'imballaggio dei rifiuti, in quanto ogni singolo operatore sanitario, come produttore del rifiuto, confeziona quest'ultimo nell'imballaggio conforme alla vigente normativa, e lo conferisce al deposito temporaneo. Queste sono le operazioni, puntualmente disciplinate dal D.P.R. 254/2003, che avvengono sotto la responsabilità del Direttore/responsabile della struttura sanitaria, figura istituzionalmente qualificata ed esperta dei rischi igienico-sanitari propri di un rifiuto sanitario pericoloso.

Il primo citato Decreto Legislativo n° 40 del 4 febbraio 2000, a sua volta, impone, per le aziende che trasportano merci pericolose su strade o per ferrovie o per via navigabile, caricano, imballano e scaricano merci pericolose, l'obbligo di nominare un "Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", provvisto di Certificato di formazione professionale rilasciato dall'Ufficio provinciale di Motorizzazione Civile.

In ragione di tutto quanto sopra, si ritiene pertanto che l'attività in questione, quando svolta all'interno delle strutture sanitarie, sia già completamente assorbita nel citato D.P.R. 254/2003 che, giova ricordare, ha natura regolamentare. Esso, infatti, è stato emanato in esecuzione dei contenuti di cui all'Art. 24 della Legge n° 179/2002 e disciplina nell'ambito della normativa dei rifiuti una fattispecie peculiare di rifiuti, quali appunto quelli sanitari.

Si rileva, al riguardo, che il comma 3 dell'Art. 1 del sopra citato D.P.R. recita: *"Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento...."*

Si può pertanto concludere che è sui responsabili delle strutture sanitarie - pubbliche e private individuate ai sensi del Decreto Legislativo n° 502/1992 e successive modificazioni - che ricade la vigilanza della gestione dei rifiuti sanitari e che la nomina di un "Consulente per la sicurezza dei trasporti" per l'attività svolta da una struttura sanitaria, ove effettuata, non discende da un obbligo connesso all'osservanza del Decreto Legislativo n° 40 del 4 febbraio 2000, ma è da attribuirsi ad una scelta discrezionale del responsabile della citata struttura sanitaria cui, come già rilevato, è appunto affidato il controllo e la sovrintendenza dell'applicazione del D.P.R. n° 254/2003 oltre che la vigilanza igienica sanitaria della propria struttura.

Il Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio

Il Ministro della Salute

